

Serie Ordinaria n. 41 - Lunedì 10 ottobre 2016

finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);

- b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione.

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito.

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell'esercizio finanziario 2016.

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari).

DECRETA

1. di impegnare l'importo complessivo di euro 50.000,00 a favore di Comune di Cittiglio (cod. 11456), imputato al capitolo di spesa 9.01.203.8362 dell'esercizio finanziario 2016, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nel relativo esercizio di imputazione, per l'esecuzione del Piano di Caratterizzazione dell'Area «ex-Conceria Fraschini», ubicata nei comuni di Brenta e Cittiglio;

2. di procedere all'erogazione della spesa a favore del Comune di Cittiglio, secondo le procedure di cui alla l.r. 34/1978, sulla scorta della documentazione attestante le spese effettuate;

3. di disporre, per quanto sopra esposto, che il Comune di Cittiglio regolarizzi e trasmetta all'Ente concedente ogni documento utile per la dovuta e corretta gestione amministrativa e contabile; al riguardo, l'Amministrazione beneficiaria dovrà trasmettere all'Ente concedente, le determinazioni comunali di assunzione della spesa, delle fatture e/o parcelle e a seguito dell'avvenuto pagamento, dei relativi mandati;

4. di dare atto che la riscontrata difformità e/o incongruenza delle voci di spesa rendicontate, rispetto agli obiettivi indicati negli interventi da porre in essere, nonché dei principi legati alla buona gestione della spesa, comporterà, da parte del beneficiario, l'immediata restituzione delle relative quote alla Regione;

5. di disporre che il Comune di Cittiglio proceda, in danno dei soggetti obbligati, al recupero delle somme concesse;

6. di dare atto che le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale delle aree inquinate, sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2748, secondo comma, del Codice civile;

7. di comunicare il presente provvedimento al Comune di Cittiglio, al Comune di Brenta, alla Provincia di Varese, ad ATS Varese e all'ARPA della Provincia di Varese;

8. di trasmettere copia del presente atto all'avv. Giovanna Rango, Curatore Fallimentare Conceria Fraschini (c/o Studio Legale Rango, via Cosimo del Fante, 3 - 20122 Milano); alla soc. Ares s.r.l. (via Alfonso Lamarmora 17/E - 13900 BIELLA); al sig. Capra Umberto, Amministratore di Ares s.r.l. (via Sant'Idoro, 18 - 28891 Cesara (VB) c/o dott. commercialista Filippo Maria Bau);

9. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

10. di dare atto, ai sensi dell'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, che, contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla predetta data;

11. di attestare che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

Il dirigente
Elisabetta Confalonieri

D.d.s. 4 ottobre 2016 - n. 9703

Progetto di variante al vigente P.I.I. in conformità al PGT comunale, con ristrutturazione e ampliamento del centro commerciale esistente, realizzazione del nodo interscambio e interventi di completamento a funzione direzionale in comune di Cinisello Balsamo [MI]. Proponente: Auchan s.p.a. - Immobiliare Europea s.p.a. - Patrimonio Real Estate s.p.a. - Galleria Cinisello s.r.l. Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 5/2010. [R1057].

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

OMISSIS

DECRETA

1. Di esprimere - ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 5/2010 - giudizio positivo in ordine alla compatibilità ambientale al progetto di variante al vigente P.I.I. in conformità al PGT comunale, con ristrutturazione e ampliamento Centro Commerciale esistente, realizzazione del nodo di interscambio, interventi di completamento a funzione direzionale, nel Comune di Cinisello Balsamo (MI) nella configurazione progettuale che emerge dagli elaborati depositati dal proponente Auchan s.p.a. - Immobiliare Europea s.p.a. - Patrimonio Real Estate s.p.a. - Galleria Cinisello s.r.l., - a condizione venga ottimizzata la soluzione progettuale n. 4 relativa alla nuova area di sosta autobus, secondo le indicazioni fornite al paragrafo 8.5 «Mobilità» dell'Allegato A parte integrante del presente atto; tale «soluzione ottimizzata» dovrà essere sottoposta a verifica di ottemperanza presso l'autorità competente V.I.A.;

2. la compatibilità ambientale di cui al punto 1 è altresì sottoposta alle seguenti condizioni:

- venga attuato quanto previsto dal proponente circa le «Opere di mitigazione» (cfr paragrafo 7 dell'allegato A parte integrante del presente atto)
- che siano ottemperate le prescrizioni riportate al paragrafo 10.3 «Quadro delle prescrizioni» dell'allegato A parte integrante del presente atto.

3. di approvare ai sensi dell'art. 4 comma 5 bis della l.r. 5/2010 e del d.m. 161/2012 il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo alla luce degli aggiornamenti presentati dal proponente in sede di osservazioni al preavviso di diniego (cfr allegato Q);

4. il Comune di Cinisello Balsamo è tenuto a vigilare sul rispetto delle prescrizioni di cui al precedente punto 1, così come recepite nel provvedimento di autorizzazione, e a segnalare tempestivamente all'autorità competente in materia di VIA eventuali inadempimenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del d.lgs. 152/2006;

5. ai sensi dell'art. 26, comma 6, del d.lgs. 152/2006, il progetto in parola dovrà essere realizzato entro 5 anni dalla pubblicazione sul BURL della sola parte dispositiva del presente decreto;

6. di provvedere alla trasmissione del presente decreto al proponente Auchan s.p.a. - Immobiliare Europea s.p.a. - Patrimonio Real Estate s.p.a. - Galleria Cinisello s.r.l., al Comune di Cinisello Balsamo, al Comune di Milano, alla Provincia di Monza e alla Città Metropolitana di Milano;

7. di provvedere alla pubblicazione sul BURL della sola parte dispositiva del presente decreto;

8. di provvedere altresì alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito web www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/;

9. di rendere noto che contro il presente decreto è proponibile ricorso giurisdizionale, secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, presso il TAR della Lombardia entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL della parte dispositiva del presente atto; è altresì ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione.

Il dirigente
Silvio Landonio